

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2024, n. 1752

Accordo 30 novembre 2022 (Rep. atti CU/188/2022) recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia". Istituzione del Punto Unico Regionale (P.U.R.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di istituire il Punto Unico Regionale (P.U.R.), di cui all'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU, che sia così composto:
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BA;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BT;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BR;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. FG;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. TA;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. LE;
 - Responsabili delle REMS pugliesi;
 - Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;
 - Direttori degli Istituti Penitenziari pugliesi, che saranno convocati in base all'ordine del giorno;
 - Referente regionale per il trasferimento dei detenuti bisognosi di cure;
 - Un referente del Provveditorato per l'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata.

2. di rinviare a un successivo provvedimento la designazione dei componenti del predetto Tavolo previa comunicazione dei nominativi dei referenti da parte delle istituzioni coinvolte;
3. che il Punto Unico Regionale svolga le funzioni richiamate nelle premesse del documento istruttorio di cui a presente documento, dettagliate dall'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 310 del 13 marzo 2023;
4. che i lavori del Punto Unico Regionale siano oggetto del coordinamento amministrativo del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
5. che la partecipazione al predetto Punto Unico Regionale sia da intendersi a titolo gratuito;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, ai Direttori generali delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle AA.SS.LL., ai Responsabili delle REMS di Carovigno e Spinazzola, ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto, ai Direttori degli Istituti Penitenziari pugliesi, al Referente regionale per il trasferimento dei detenuti bisognosi di cure, al Provveditorato per l'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Accordo 30 novembre 2022 (Rep. atti CU/188/2022) recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”. Istituzione del Punto Unico Regionale (P.U.R.).

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la deliberazione di Giunta regionale. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26.10.2024 avente ad oggetto “Assegnazione delle deleghe in materia di “Sanità, Benessere animale, Sport per tutti”;

VISTO, inoltre, il decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” laddove all’art. 2, comma 283, prevede, al fine di dare

completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, l'emanazione di uno specifico D.P.C.M. per la definizione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dai Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria nonché le modalità e le procedure del trasferimento medesimo ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e attrezzature, arredi e beni strumentali nonché il trasferimento delle risorse finanziarie dedicate al Fondo sanitario nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2008 recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" con il quale sono state fornite indicazioni in merito al trasferimento delle suddette funzioni alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle riguardanti gli ospedali psichiatrici giudiziari ed in particolare, l'allegato C al suddetto D.P.C.M. 1 aprile 2008 recante specifiche linee d'indirizzo relative al percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

LETTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" il cui art. 3-ter reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari prevedendo, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO il decreto legge 31.3.2014, n. 52 "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" laddove, nel modificare il su citato art. 3-ter del DL n. 211/2011 dispone che, a far data dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le suddette misure di sicurezza sono eseguite esclusivamente nelle predette strutture sanitarie denominate Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

VISTA la Legge 30 maggio 2014, n. 81 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il decreto del Ministro della salute 1 ottobre 2012 recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie residenziali di cui al suddetto art. 3-ter del DL n. 211/2011, a mente del quale la gestione interna di dette strutture è di esclusiva competenza sanitaria;

LETTO l'Atto della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti 17/CU/2015) recante "*Accordo, ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1° ottobre 2012 emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2 del Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9 e modificato dal Decreto Legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in Legge 30 maggio 2014 n. 81*";

LETTO l'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia".

TENUTO CONTO che l'Accordo predetto è stato recepito dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 310 del 13 marzo 2023 recante *“Recepimento Accordo della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022 recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”*;

CONSIDERATO che tale Accordo risponde alla necessità di superare le criticità rilevate soprattutto in relazione alla tempestiva individuazione delle strutture destinate alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive, alla luce, altresì, della difficoltà di gestione delle liste d’attesa e della necessità di limitare il ricorso alle misure in parola, anche attraverso la rivalutazione della condizione clinica e della pericolosità sociale degli assistiti, in attuazione del principio normativo per cui il ricovero in REMS costituisce *extrema ratio* a fronte della possibilità di applicare misure di sicurezza di natura non detentiva;

VISTO, inoltre, che l'Accordo in oggetto garantisce, mediante l’istituzione dei Punti Unici Regionali, una più celere indicazione, sulla base del principio di territorialità, delle strutture di destinazione e un maggior coordinamento con l’Autorità giudiziaria;

LETTO, in particolare l’Art. 3 dell’Accordo, rubricato *“Punti Unici Regionali (P.U.R.)”*, ai sensi del quale *“previa formale istituzione e assegnazione delle relative competenze da parte delle Regioni e delle Province Autonome, il P.U.R., operando d’intesa ed in costante raccordo con i DSM e le ASL, cui compete l’erogazione delle prestazioni sanitarie, si impegnano:*

- *ad indicare tempestivamente e direttamente all’Autorità Giudiziaria richiedente, nonché al DAP, la R.E.M.S. di destinazione per competenza territoriale;*
- *qualora nell’immediato non siano disponibili posti in R.E.M.S., il P.U.R. favorisce il raccordo con la Magistratura competente al fine di permettere una periodica, stringente, revisione della situazione clinica dei soggetti in attesa di internamento. Qualora emergessero le condizioni per la revisione della misura di sicurezza sarà cura del P.U.R. indicare le strutture presenti sul territorio per accogliere il soggetto, anche in regime residenziale o semi-residenziale, previa eventuale sostituzione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura di sicurezza detentiva con quella non detentiva della libertà vigilata;*
- *qualora l’Autorità Giudiziaria disponga il ricovero provvisorio del soggetto presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ovvero presso altro luogo di cura (adeguato alla situazione e alla patologia della persona), ai sensi degli articoli 73 del c.p.p. o 211-bis del c.p., il P.U.R. provvede a raccordare l’Autorità Giudiziaria e le ASL per ogni opportuna soluzione di cura idonea allo scopo (anche ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale), considerato che il ricovero in ambito ospedaliero è appropriatamente utilizzabile solo limitatamente alla fase della gestione dell’acuzie; nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria disponga la sostituzione della misura di sicurezza detentiva con altra misura non detentiva, il P.U.R. ne dà tempestiva notizia al DAP;*
- *a promuovere la stipula di protocolli operativi con le Autorità Giudiziarie presenti sul territorio al fine di elaborare condivisi percorsi assistenziali in favore dei pazienti psichiatrici autori di reato; a tal fine, i P.U.R. promuovono la stipula di protocolli che contengano, tra l’altro, la previsione secondo cui, al momento del conferimento degli incarichi peritali o di consulenza tecnica in materia psichiatrico-forense, le Autorità Giudiziarie invitino i periti e i consulenti tecnici a prendere contatti con i P.U.R. al fine di individuare percorsi di cura individuali anche di tipo residenziale presenti sul territorio eventualmente idonei ad accogliere il paziente psichiatrico autore di reato, qualora, all’esito degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria dovesse ritenere sufficiente l’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;*
- *a promuovere forme di coordinamento interregionale, nel rispetto del principio di territorialità più sopra richiamato, specialmente tra Regioni limitrofe, al fine di stimolare la collaborazione tra sistemi sanitari regionali da attivare in relazione all’esecuzione delle misure detentive e non;*
- *a favorire il raccordo operativo con i DSM, titolari della presa in carico, qualora da questi venga sollecitata la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale ai fini della eventuale revoca o sostituzione della*

misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti presenti nelle liste di attesa per l'ingresso in R.E.M.S. o che comunque risultino già in carico ai DSM in conformità alla Legge 81/2014;

- a favorire la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini della eventuale revoca o sostituzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti ricoverati in R.E.M.S. a cura del Magistrato competente qualora venisse ravvisata dall'equipe curante della R.E.M.S. e/o del DSM la possibilità di adozione di misure terapeutiche alternative;

- a monitorare qualitativamente e quantitativamente le liste d'attesa eventualmente esistenti per l'ingresso in R.E.M.S., comunicando ogni sei mesi gli esiti delle rilevazioni al Ministero della Salute ed al Ministero della Giustizia.

Le Regioni e le PP.AA. – attraverso i P.U.R. - e il DAP si impegnano a revisionare periodicamente e comunque ogni sei mesi le liste di attesa per gli ingressi R.E.M.S. scambiandosi ogni dato ritenuto rilevante, nel rispetto del principio di leale collaborazione e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per le finalità di cui al presente Accordo, i P.U.R. ricevono dal DAP, al momento dell'assegnazione in R.E.M.S., l'informazione disponibile sul Comune di residenza o domicilio, ovvero, nei casi di persone senza fissa dimora, di quello di commissione del reato”;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo richiamato, i P.U.R., tra l'altro, assicurano la gestione delle liste di attesa regionali per gli ingressi in R.E.M.S., sino all'esaurimento delle liste stesse, secondo le seguenti modalità:

“1) dalla lista di attesa sono tempestivamente esclusi i soggetti che facciano ingresso in R.E.M.S., ovvero i destinatari di misura nelle more deceduti, ovvero coloro nei cui confronti la misura detentiva risulti revocata/sostituita con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria;

2) non possono essere esclusi dalla lista di attesa coloro che, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., vengano temporaneamente collocati in altre strutture terapeutiche presenti sul territorio ma nei cui confronti non risulti formalmente revocata/sostituita la misura di sicurezza detentiva con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria;

3) sono inseriti in elenchi separati oggetto di costante monitoraggio i destinatari di misura di sicurezza detentiva di seguito indicati:

- coloro che, al momento della esecuzione della misura, risultino irreperibili all'esito delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché coloro che risultino espatriati;*
- coloro che, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva o nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., si trovino o vengano ristretti in istituto penitenziario per causa diversa da quella per la quale è stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza detentiva;*
- coloro nei cui confronti sia stato disposto il ricovero in R.E.M.S. da eseguirsi dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o altrimenti estinta, ai sensi dell'art. 220, co. 1 codice penale;*
- coloro nei cui confronti, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., venga applicata una misura di sicurezza non detentiva, sino all'acquisizione di disponibilità di posto in R.E.M.S.;*
- coloro che vengano provvisoriamente accolti, per specifiche ed eccezionali motivazioni, in una R.E.M.S. di una Regione o P.A. diversa da quella di competenza territoriale”;*

ATTESA la necessità di ottemperare all'Accordo in parola, costituendo il Punto Unico di cui sopra secondo le indicazioni emerse in occasione degli incontri tenutisi presso il Dipartimento Salute della Regione Puglia in materia di Sanità penitenziaria;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia

di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di istituire il Punto Unico Regionale (P.U.R.) per la gestione dei pazienti attinti da misure di sicurezza, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K. e dell'articolo 3 dell'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU, si propone alla Giunta regionale:

1. di istituire il Punto Unico Regionale (P.U.R.), di cui all'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU, che sia così composto:
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BA;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BT;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. BR;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. FG;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. TA;
 - Direttore Dipartimento Salute Mentale della A.S.L. LE;
 - Responsabili delle REMS pugliesi;
 - Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;
 - Direttori degli Istituti Penitenziari pugliesi, che saranno convocati in base all'ordine del giorno;
 - Referente regionale per il trasferimento dei detenuti bisognosi di cure;
 - Un referente del Provveditorato per l'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata.
2. di rinviare a un successivo provvedimento la designazione dei componenti del predetto Tavolo previa comunicazione dei nominativi dei referenti da parte delle istituzioni coinvolte;
3. che il Punto Unico Regionale svolga le funzioni richiamate nelle premesse del documento istruttorio di cui a presente documento, dettagliate dall'Accordo del 30 novembre 2022 n. 188/CU recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 310 del 13 marzo 2023;

4. che i lavori del Punto Unico Regionale siano oggetto del coordinamento amministrativo del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
5. che la partecipazione al predetto Punto Unico Regionale sia da intendersi a titolo gratuito;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, ai Direttori generali delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle AA.SS.LL., ai Responsabili delle REMS di Carovigno e Spinazzola, ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto, ai Direttori degli Istituti Penitenziari pugliesi, al Referente regionale per il trasferimento dei detenuti bisognosi di cure, al Provveditorato per l'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL FUNZIONARIO



SIMONA
SANTAMATO
04.12.2024 12:20:10
GMT+02:00

Simona SANTAMATO

IL DIRIGENTE di Servizio "Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità' – Assistenza Sociosanitaria"

Elena MEMEO



Elena Memeo
04.12.2024
12:29:50
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

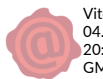


Mauro Nicastro
04.12.2024
19:36:15
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

IL DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO



Vito Montanaro
04.12.2024
20:49:08
GMT+02:00

L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE



Raffaele
Piemontese
11.12.2024
08:58:00
GMT+01:00